



*Fernando De Paola*  
*Notaio in Roma*  
*Via Circo Massimo n. 9*  
*tel. 065897968*

Repertorio n. 156266

Raccolta n. 31937 ===

===== COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

L'anno duemilasedici, addì trenta del mese di maggio in Roma

e nel mio studio in Via del Circo Massimo n. 9 =====

===== 30 maggio 2016 =====

Innanzi a me Dr. Fernando De Paola, Notaio in Roma, iscritto

nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e

Civitavecchia, sono comparsi i signori: =====

**PIGINI Arianna**, nata a Genzano di Roma (RM) il giorno 11 mag-

gio 1974, ivi residente in Via Don Luigi Sturzo n. 37, codi-

ce fiscale PGN RNN 74E51 D972U; =====

**TOMASONI Goffredo**, nato a Desenzano del Garda (BS) il 3 set-

tembre 1976, residente a Labico (RM) località Colle Spina -

Strada n. 23/2, codice fiscale TMS GFR 76P03 D284C; =====

**BAGNI Daniela**, nata a Roma il 27 novembre 1974, residente a

Labico (RM) località Colle Spina - Strada n. 23, codice fi-

scale BGN DNL 74S67 H501G. =====

Essi costituiti, della cui identità personale io Notaio sono

certo, mi hanno richiesto per far constare quanto segue: =====

E' costituita fra i signori comparenti una associazione di

promozione sociale denominata **"L'ABBRACCIO DEL MEDITERRANEO"**

con sede in Roma Via Dandolo n. 79. =====

A comporre il Consiglio Direttivo per il primo triennio ven-

gono eletti all'unanimità i signori: =====

PIGINI Arianna PRESIDENTE; =====

TOMASONI Goffredo VICE PRESIDENTE e TESORIERE; =====

BAGNI Daniela SEGRETARIO, i quali presenti accettano la carica loro conferita. =====

Viene approvato il seguente testo dello =====

===== STATUTO =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA =====

===== Articolo 1 =====

E' costituita, ai sensi delle legge 383/2000, l'associazione di promozione sociale denominata "L'ABBRACCIO DEL MEDITERRANEO" che persegue il fine di aiutare gli abitanti di Lampedusa e tutti i Comuni che si affacciano sul Mar Mediterraneo, per la tutela degli immigrati di prima accoglienza. =====

===== Articolo 2 =====

L'associazione ha sede in Roma Via Dandolo n. 79 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. =====

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea. =====

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi. =====

L'attività degli associati è svolta a titolo gratuito. E' am-

messo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. =====

L'Associazione adotterà eventualmente le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale. =====

#### ===== Articolo 3 =====

La durata dell'Associazione è illimitata. =====

#### ===== OGGETTO =====

#### ===== Articolo 4 =====

L'ABBRACCIO DEL MEDITERRANEO è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale. =====

L'associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democrazia della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini, e la gratuità delle cariche sociali. =====

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali e potrà effettuare l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale. =====

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel

rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno  
ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispet-  
to della dimensione umana, culturale e spirituale della per-  
sona. =====

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particola-  
re si propone di coinvolgere tutte le associazioni umanitarie  
e non e tutti i Comuni Europei con relativi protocolli di in-  
tesa. =====

===== SOCI =====

===== **Articolo 5** =====

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tut-  
ti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono col-  
laborare per il raggiungimento dello scopo sociale. =====

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone  
fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni me-  
diante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza  
obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. Non è ammessa  
la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. ==

I soci, possono essere: =====

- Soci Fondatori =====

Sono soci Fondatori le persone fisiche che hanno firmato  
l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con delibe-  
razione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo  
saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro  
fattiva opera nell'ambiente associativo. =====

- Soci Operativi =====

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso. =====

- Soci Onorari, =====

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo. =====

- Soci Sostenitori o Promotori =====

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura. =====

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. =====

===== **Articolo 6** =====

La qualità di socio si perde per: =====

- decesso; =====
- mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale. =====

• dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso. =====

• espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. =====

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. =====

La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. =====

#### ===== RISORSE ECONOMICHE =====

#### ===== Articolo 7 =====

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite: =====

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative); =====

- in - da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e
- io rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pub-
- r- blici o privati, diano per il raggiungimento dei fini del-
- no l'associazione; =====
- = - contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di
- e, enti e di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al soste-
- e- gno di specifici e documentati programmi realizzati nell'abi-
- m- to dei fini statutari; =====
- o - contributi dell'Unione Europea e di organismi internaziona-
- i- li; =====
- == - entrate derivanti da attività commerciali e produttive mar-
- l- ginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli as-
- e sociati e a terzi. =====

ne Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: =====

- = - beni mobili ed immobili: =====
- on - donazioni, lasciti o successioni. =====

== Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli asso-

== ciati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.

== I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione,

ai nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti,

di neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazio-

== ne salvo che la destinazione o la distribuzione non siano im-

o; posti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capita-

ve lizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività isti-

== tuzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla as-

sociazione. =====

===== **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE** =====

===== **Articolo 8** =====

Sono organi dell'associazione: =====

a) l'assemblea dei soci, =====

b) il Consiglio Direttivo; =====

c) il collegio dei revisori; =====

d) il segretario. =====

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo

rimborso delle spese documentate. =====

===== **ASSEMBLEA DEI SOCI** =====

===== **Articolo 9** =====

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universa-  
lità degli associati e le sue deliberazioni prese in confor-  
mità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli  
associati. =====

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. =====

L'assemblea è il massimo organo deliberante. =====

In particolare l'assemblea ha il compito: =====

a) di ratificare l'entità delle quote sociali annue stabi-  
lita dal Consiglio Direttivo; =====

b) di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;  
di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione  
e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa. =====

===== **Articolo 10** =====



L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. =====

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. =====

La convocazione è fatta dal Presidente del consiglio direttivo o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax, sito internet e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione. =====

===== **Articolo 11** =====

Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. =====

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe. =====

===== Articolo 12 =====

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. =====

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. =====

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. =====

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o in sua assenza dal vice presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. =====

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. =====

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. =====

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straor-

dinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. =====

===== CONSIGLIO DIRETTIVO =====

===== Articolo 13 =====

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a quindici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. =====

L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. =====

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. =====

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi

di lavoro lo studio di problemi specifici. =====

===== **Articolo 14** =====

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. =====

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. =====

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie. ===

===== **Articolo 15** =====

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. =====

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. =====

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. =====

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni. =====

===== **Articolo 16** =====

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente o ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando n

=====  
facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio

=====  
stesso. =====

resi- Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato al-

=====  
le riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza

ilare il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle venti-

del quattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta

arti- a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo

=====  
fax, posta elettronica e telegramma. =====

ione L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti

=====  
all'ordine del giorno. =====

=====  
===== **Articolo 17** =====

ni e Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è ne-

=====  
cessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stes-

Di- so. =====

so- La riunione è presieduta dal presidente del consiglio diret-

ella tivo o, in caso di sua assenza dal vice presidente o in as-

=====  
senza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più an-

che ziano per partecipazione all'associazione. =====

=====  
Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'as-

lla sociatione o in casi di sua assenza o impedimento da persona

le- designata da chi presiede la riunione. =====

== Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di

== parità prevale il voto di chi presiede. =====

o- Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto

ne dal presidente e dal segretario. =====

===== Articolo 18 =====

Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario. =====

===== Articolo 19 =====

===== COLLEGIO DEI REVISORI =====

Il Collegio dei Revisori può essere nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni; è composto da uno a tre membri effettivi e due supplenti. =====

Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. =====

Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto.

Il compenso ai membri del collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente. =====

===== ESERCIZIO SOCIALE =====

===== Articolo 21 =====

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno

=====  
e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio  
libri  
che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione  
ione;  
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. =====

=====  
===== SCIoglimento =====  
=====

=====  
===== Articolo 22 =====  
=====

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non  
ea e potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio  
ef- Direttivo approvata dall'assemblea sarà interamente devoluto  
ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o  
del analogo settore. =====



=====  
===== NORME FINALI =====  
=====

=====  
===== Articolo 23 =====  
=====

ari Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le  
up- norme ed i principi del codice civile e delle Associazioni di  
= Promozione Sociale. =====

ai Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto  
rà ai costituiti, i quali a mia domanda dichiarano di approvarlo  
r- ed in fede con me Notaio lo sottoscrivono alle ore diciotto e  
trenta. =====

i Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in  
minima parte a mano da me Notaio in questi quattro fogli, oc-  
cupa facciate quindici e righe fin qui della sedicesima. =====

Firmato PIGINI Arianna =====

Firmato TOMASONI Goffredo =====

Firmato BAGNI Daniela =====

Firmato Fernando De Paola, Notaio =====

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
ROMA ..6..GIU..2016

